



Comune di CUSANO MUTRI

Provincia di BENEVENTO

COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE

Ordinanza n° 48

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. QUARANTENA PRECAUZIONALE DOMICILIARE

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione. Visto l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale.

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonché il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020.

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020.

Viste le circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

Premesso che è pervenuta in data 27.03.2020, dall'Azienda Sanitaria Locale di Benevento, Dipartimento di Prevenzione, comunicazione telefonica sull'utenza mobile del Sindaco 3356270270, con la quale veniva comunicata la positività al COVID-19 del sig. XXXX, nat_ a XXXX il XXXX ed ivi residente alla via/c.da XXXXX n. XX, con prescrizione di quarantena domiciliare con sorveglianza attiva per quattordici giorni dopo l'ultimo contatto con la persona risultata affetta, nei confronti delle persone che erano entrate in contatto;

Accertato che tra i contatti avuti dalla persona positiva, sono risultati, tra gli altri, i sigg.: XXXX, nat_ a XXX il XXXX e residente in Cusano Mutri alla via/c.da XXXX n. XX; XXXXXXXX, nat_ a XXXXXXXX il XXXXXX ed ivi residente alla via/c.da XXXX n. XX; XXXXXXXX, nat_ a XXXX il XXXX e residente in Cusano Mutri alla via/c.da XXXXX n. XX; XXXXXX, nat_ a XXXXX (XXXX) il XXXX e residente in Cusano Mutri alla via/c.da XXXXX n. XX;

Che in ossequio a quanto sopra, con propria Ordinanza n. XX del XXXXX, veniva disposta la quarantena con permanenza domiciliare e sorveglianza attiva, per giorni quattordici dopo l'ultimo contatto con la persona considerata sospetta positiva al COVID-19 e fino al 10.04.2020 nei confronti di XXXXX, XXXXX e XXXX;

Preso atto che in data 31.03.2020 i suddetti venivano sottoposti a test rapidi i cui risultati hanno dato esito positivo agli IgM solo per _1_ sig. _ XXXXXX, mentre esito negativo per i XXX XXXXXXXX e XXXX;

Ritenuto che non vi sono più motivi per mantenere in essere la misura della quarantena con permanenza domiciliare con sorveglianza attiva nei confronti dei sigg. XXXXX e XXXXX, confermando la sola quarantena nei

confronti di XXXXX e pertanto è possibile procedere alla revoca parziale della propria ordinanza n. 36 del 27.03.2020;

Nella qualità di ufficiale di governo e di autorità comunale di protezione civile, sanitaria e di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 3 del DPCM dell'1 marzo 2020;

Vista la legge n. 241/1990;

Visti gli artt. 50-54 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) La REVOCA PARZIALE della propria Ordinanza n. 36 del 27.03.2020, nella parte in cui prevedeva la quarantena con permanenza domiciliare e sorveglianza attiva per gg. 14 nei confronti di XXXXX e XXXXX, confermando la validità della stessa solo nei confronti della sig.ra XXXXXX.
- 2) La notifica della predetta agli interessati.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

DISPONE

Che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, venga notificata all'interessata e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del comune nei modi di legge.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

La presente è trasmessa a: Prefetto di Benevento, Al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl BN 1 di Benevento, al Comando Stazione Carabinieri di Cusano Mutri, al locale Comando di Polizia Municipale.

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Cusano Mutri, 04 aprile 2020

IL SINDACO

Dott. Giuseppe Maria MATURO